

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 agosto 2024, n. 388 Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE). Accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) denominata "San Giorgio" con n. 14 posti letto, ubicata in Statte (TA) alla via Taranto n. 94.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD".

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. "Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il Regolamento Regionale 27 novembre 2002, n. 7 avente ad oggetto la "organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" e s.m.i. prevede all'art. 1 la "CRAP", struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. prevede:

- all'art. 2 "Definizioni", comma 1 che "Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario";

- all'art. 3 "Compiti della Regione", comma 3, lett. c) che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";
- all'art. 20 "Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento", comma 1 che "1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa";
- all'art. 24 "Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti", commi 2 e 3 che:

"2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale."

- all'art. 29 "Norme transitorie e finali", comma 9 che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare."

Con Determinazione Dirigenziale n. 203 del 12/09/2017 ad oggetto "Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Statte (TA), relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP, art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, da ubicare alla Via Taranto n. 94. Parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017." la scrivente Sezione ha espresso parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Statte (TA) a seguito dell'istanza della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 del R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 14 posti letto, da ubicare alla via Taranto n. 94.

Con Determinazione Dirigenziale n. 272 del 22/11/2019 ad oggetto "Società "Sorgente S.r.l." di Racale (LE). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, ubicata nel Comune di Statte (TA) - Via Taranto n. 94" la scrivente Sezione ha determinato "(...) di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., alla Società "Sorgente S.r.l." con sede legale in Racale (LE) alla Via Gallipoli n. 298, il cui Legale Rappresentante è la Sig.ra Santantonio Mariagrazia, l'autorizzazione all'esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica" (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, ubicata nel Comune di Statte (TA) alla Via Taranto n. 94, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Petruzzi Giuseppe nato il 27.11.1987, in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e della specializzazione in Psichiatria

(...)"

Con Pec del 26/11/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/15237 del 05/12/2022, il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE) ha trasmesso l'istanza di accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, allegando:

" (...)

- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della art. 47 del DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra- ospedaliera di cui al RR n. 16/2019 e s.m.i, limitatamente alla fase "PLAN" con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 del possesso di tutte le condizioni essenziali previste ai fini dell'accREDITamento dell'art. 20 comma 2 della L.R. 9/2017;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario, il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura."*

Con nota prot. n. 75664 del 12/02/2024 ad oggetto "Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE). Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, sita in Statte (TA) alla via Taranto n. 94, autorizzata all'esercizio con D.D. n. 272 del 22/11/2019. Incarico al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento ai sensi della L.R. n. 9/2017 s.m.i e richiesta integrazione documentale." la scrivente Sezione

"(...)

- *ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale della struttura di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto sita in Statte (TA) alla via Taranto n. 94" ha invitato "il legale rappresentante della struttura di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, sita in Statte (TA) alla via Taranto n. 94 ad integrare la suddetta istanza prot. n. AOO_183/15237 del 05/12/2022, trasmettendo alla scrivente Sezione, nel termine di 15 (quindici) giorni:*
- *copia dei contratti di lavoro o dei contratti di lavoro sottoposti a condizione sospensiva (rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio) o delle proposte di impegno all'assunzione/ alla contrattualizzazione (all'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio) controfirmate per accettazione, in ogni caso comprensivi dell'indicazione del debito orario da garantire presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, sita in Statte (TA) alla via Taranto n. 94;*
- *copia dei titoli professionali in possesso del Direttore Sanitario;*
- *autocertificazione relativa all'assenza "di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento", art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
- *autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000."*

e, nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, ha invitato "il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 9, della L.R. n. 9/2017 s.m.i. ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica

(art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, sita in Statte (TA) alla via Taranto n. 94, gestita dalla Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), al fine di verificare la sussistenza del possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) ed al R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie), con riferimento alla fase "Plan", sulla base delle griglie di autovalutazione."

In riscontro alla prefata nota prot. n. 75664 del 12/02/2024, con Pec del 24/04/2024 acquisite dalla scrivente Sezione con prot. n. 212869 e 212881 del 03/05/2024 e con Pec del 26/05/2024, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 295980 del 14/06/2024, il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE) ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta.

In riscontro alla prefata nota prot. n. 75664 del 12/02/2024, con Pec del 20/06/2024 ad oggetto "Accertamenti finalizzati all'accreditamento della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica ex art. 1 del RR 7/2002-San Giorgio" ubicata in Statte (TA)- Via Taranto, 94- Verifica dei requisiti minimi ai sensi dell'art. 24 comma 3 LR n.9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii. Esito" acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 312022 del 21/06/2024, i Tecnici della Prevenzione responsabili dell'istruttoria e il Direttore SISP e Direttore Dipartimento di Prevenzione della ASL LE hanno comunicato quanto di seguito integralmente riportato:

"In riferimento alla nota in epigrafe richiamata e pari oggetto, si comunica che questo Dipartimento ha concluso gli accertamenti e le indagini presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata "San Giorgio" di Statte (TA) ubicato al piano terra e primo dell'immobile sito in Via Taranto n.94 gestito dalla Società SORGENTE s.r.l., nella persona di Dott.ssa Maria Grazia SANTANTONIO, con sede legale in Racale alla Via Gallipoli, 298.

Vista l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale n.272 del 22/11/2019 quale Comunità Riabilitativa Psichiatrica ex art.1 del R.R. n.7/2002, per 14 posti letto, sotto la Responsabilità Sanitaria del Dott. Petruzzi. Accertato che la Responsabilità Sanitaria è ad oggi affidata alla Dott.ssa Daniela MEZZANO, nata a (omissis) 08/03/1972 medico specialista in Psichiatria, iscritta all'Ordine dei Medici della Provincia di Taranto, giusta accettazione di incarico datata 30/06/2021.

Verificata la sussistenza dei requisiti ulteriori generali previsti dal RR 3/2010 sez. A e dal RR 16/2019 Sez. 1-requisiti comuni e Sez.2P-requisiti specifici, limitatamente alla fase di PLAN.

Si comunica

che, la suddetta verifica, per l'accreditamento istituzionale di n. 14 posti letto quale Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica, si è conclusa con esito positivo (...)."

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società "SORGENTE s.r.l." con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, il cui legale rappresentante è la Sig.ra Mariagrazia Santantonio, l'accreditamento istituzionale per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) denominata "San Giorgio" con n. 14 posti letto, ubicata in Statte (TA) alla via Taranto n. 94, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Daniela Mezzano, nata il 08/03/1972, medico specialista in Psichiatria e "iscritta all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici della Provincia di Taranto con posizione n. 04132",

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." con sede legale in Racale (LE) trasmetta alla scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'atto di nomina del responsabile sanitario;

di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, visti i contratti sottoscritti con il personale e i modelli

UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Statte (TA) alla via Taranto n. 94 trasmessi con Pec del 26/05/2024 e acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 295980 del 14/06/2024, per la **verifica della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i.** per la struttura ubicata in Statte (TA) alla via Taranto n. 94, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti"*

stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";

- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società "SORGENTE s.r.l." con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, il cui legale rappresentante è la Sig.ra Mariagrazia Santantonio, l'accreditamento istituzionale per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) denominata "San Giorgio" con n. 14 posti letto, ubicata in Statte (TA) alla via Taranto n. 94, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Daniela Mezzano, nata il 08/03/1972, medico specialista in Psichiatria e in Statte (TA) alla via Taranto n. 94 e "iscritta all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici della Provincia di Taranto con posizione n. 04132",

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." con sede legale in Racale (LE) trasmetta alla scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'atto di nomina del responsabile sanitario;

di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, visti i contratti sottoscritti con il personale e i modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Statte (TA) alla via Taranto n. 94 trasmessi con Pec del 26/05/2024 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 295984 del 14/06/2024, per la **verifica della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i.** per la struttura ubicata in Statte (TA) alla via Taranto n. 94, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, gestore della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (ex art. 1 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) denominata San Giorgio" con n. 14 posti letto, sita in Statte (TA) alla via Taranto n. 94;
- al Direttore Generale dell'ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA;

- al Direttore del DSM dell'ASL TA;
- al Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA;
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia;
- al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia;
- al Supporto Exprivia Sistema Edotto (e-mail: hd.edotto@exprivia.com)
- al Sindaco del Comune di Statte (TA) .

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 11 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Valentina Di Francesco

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro